

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2326

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAGLIETTA, BARONTINI, PIERACCINI

Annunziata il 21 giugno 1956

Riordinamento dell'(A. N. A. S.) Azienda nazionale autonoma strade statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Comè noto l'A. N. A. S. (Azienda Nazionale Autonoma della Strada), che sotto il profilo tecnico altro non è che la continuazione della soppressa AA.SS., ha come compiti di istituto quelli di provvedere alla manutenzione delle strade statali; di realizzare il miglioramento di dette strade e delle autostrade adeguandole alla circolazione delle autovetture; di presiedere alla costruzione di nuove strade, sia direttamente che in concessione; di presiedere all'attuazione delle leggi e regolamenti di polizia circa la tutela del patrimonio stradale e la disciplina del traffico.

Appare evidente, quindi, che i compiti affidati alla Azienda della strada hanno una grandissima importanza non solo sotto l'aspetto strettamente tecnico ma anche e principalmente per i riflessi che tali compiti hanno nella vita economica del Paese (trasporti e turismo).

L'ordinamento dell'A. N. A. S. fissato dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, non è più adeguato alle necessità derivanti dai progressi tecnici, e dal numero di vetture circolanti.

Infatti l'incremento delle velocità ed il vertiginoso aumento di autovetture, italiane e straniere, importano una revisione generale dei sistemi di costruzione e manutenzione delle strade di grande comunicazione: sono insufficienti le carreggiate, non più adeguate al transito dei mastodontici autotreni ed autobus, sono pericolose, di conseguenza, le curve a stretto raggio, è inadeguato l'attuale sistema

di pavimentazione stradale, è inadeguata, infine, l'attuale rete di strade statali.

Tali carenze sono largamente avvertite dall'utente stradale e le statistiche degli incidenti che si verificano nelle nostre strade sono la più chiara dimostrazione della fondatezza dei rilievi che da parte degli utenti stessi vengono continuamente mossi. In un Paese dove l'automobilista paga tasse di circolazione di non indifferente entità è giusto che si pensi a rendere più sicure e più agevoli le strade.

I rilievi di cui sopra non possono addebitarsi all'Azienda, la quale, è doveroso affermare, con la scarsa disponibilità di bilancio e con l'ancor più scarso numero di personale ha realizzato quei programmi minimi atti a tamponare le deficienze, non potendole eliminare.

Scarsità di mezzi finanziari e deficienza numerica di personale sono alla base della grave situazione delle strade statali. Non è stato avvertito infatti che gli investimenti finanziari per potenziare l'azienda della strada sarebbero stati molto produttivi per i riflessi diretti sulla economia italiana con l'incremento del turismo, con il miglioramento dei trasporti di cose e di persone, e con il conseguente sviluppo dell'industria automobilistica e motociclistica.

Se si pensa alla lunghezza dell'attuale rete delle strade statali ed ai crescenti compiti dell'A. N. A. S. (non ultimo quello relativo alla costruzione di fognature lungo tratti di strade statali) deve riconoscersi la urgente necessità che l'A. N. A. S. adegui il suo bilancio e aumenti l'organico dei suoi dipen-

denti, i quali oggi sono — in proporzione — in numero inferiore a quelli in servizio nel 1938.

Si consultino le statistiche sulla circolazione e sugli incidenti nel 1938 e ci si accorgerà dell'assurdo nel quale viene mantenuta questa Amministrazione.

Con la proposta di legge che viene presentato si è voluto sopperire alle descritte necessità, senza peccare in eccesso, ma, al contrario, mantenendo una visuale realistica circa il riassetto dell'A. N. A. S..

Gli articoli di tale disegno di legge, dall'1 al 5 sono quelli riguardanti i compiti dell'Azienda della strada, la classifica di strade ed autostrade statali e gli organi dell'Azienda stessa.

Con l'articolo 6 — composizione del Consiglio di amministrazione — si è voluto adeguare l'A. N. A. S. alle altre Aziende autonome (monopoli, ferrovie, ecc.) anche per la partecipazione dei rappresentanti del personale eletti dai dipendenti dell'Azienda.

Gli articoli da 7 ad 11 riguardano le norme per la nomina, dei consiglieri, la rinnovazione del Consiglio, la incompatibilità, la decadenza e la rimozione della carica di consigliere.

L'articolo 12 detta norme circa la periodicità delle riunioni del Consiglio, non giustificandosi, l'attuale prassi, in base alla quale il Consiglio si riunisce quando sembra più opportuno.

Il vigente decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, attribuisce al Consiglio di amministrazione soltanto una competenza consultiva, essendo riservato il potere deliberante all'onorevole Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda.

In una Amministrazione autonoma — invece il Consiglio d'amministrazione deve essere organo deliberante per la materia di sua specifica competenza.

A ciò provvedono gli articoli 13 e 14 del presente disegno.

L'articolo 15 si occupa della composizione del Comitato tecnico ed il successivo articolo 16 delle attribuzioni di tale Comitato.

Con gli articoli 17 e 17-bis vengono fissate le prerogative del direttore generale dell'Azienda e del direttore dei servizi amministrativi.

L'articolo 18 precisa quali sono gli affari per i quali è richiesto il parere degli ispettori generali tecnici.

Infine gli articoli 19 e 20 dettano norme nell'efficacia delle deliberazioni e dei pareri e

sui compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico.

Con l'articolo 21 vengono precisati gli organi esecutivi dell'Azienda, la Direzione generale ed i Compartimenti della viabilità statale.

L'innovazione contenuta nell'articolo 22 è quella della istituzione dell'Ufficio legislativo, dell'Ufficio esercizio autostrade, dell'Ufficio sperimentale statale e di ingegneria del traffico.

L'istituzione di tali nuovi uffici è dettata dalla esperienza di oltre 25 anni di attività dell'Azienda.

I compartimenti della viabilità (uffici periferici) sono disciplinati dall'articolo 24 innovandosi per la istituzione, di un ufficio di ragioneria.

I compiti dei Compartimenti, di cui al successivo articolo 25, rimangono quelli attualmente attribuiti dal decreto legislativo n. 547.

Uno degli articoli che giustifica la necessità del riordinamento dell'Azienda è l'articolo 26 il quale elenca quali sono le entrate ordinarie dell'A. N. A. S.. Con la lettera a) si è ritenuto di far confluire nelle entrate della Azienda una percentuale del 10 per cento sul sovrapprezzo fiscale del costo dei carburanti e sulla tassa di circolazione degli autoveicoli. È da ritenersi assurdo che l'A. N. A. S. non possa contare su una parte dei proventi che l'Erario incamera proprio in funzione dell'attività dell'Azienda, mentre altre Amministrazioni statali che nessun rapporto hanno con le strade, vedono confluire ad integrazione del loro bilancio percentuali prelevate dai detti proventi.

Col combinato disposto della lettera n) del citato articolo 26 e dell'articolo 29 si è voluto proporre che le somme in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda vengano investite per due terzi nell'acquisto o nella costruzione di appartamenti — che faranno parte dei beni patrimoniali disponibili dell'A. N. A. S. — da dare in affitto od a riscatto ai dipendenti dell'Azienda.

Graverà sulle spese dell'Azienda (articolo 27) una percentuale del 20 per cento sui proventi e canoni, percentuale da destinarsi in appositi capitoli di bilancio e da erogare a tutto il personale quale premio di interessamento in analogia a quanto in atto praticato presso altre Amministrazioni autonome.

L'articolo 29 riguarda il servizio di cassa dell'Azienda.

Si è ritenuto opportuno, in analogia a quanto praticato da altre Amministrazioni autonome, di stabilire che due terzi delle

somme disponibili in eccedenza ai bisogni dell'A. N. A. S. vengano investite per l'acquisto o la costruzione di alloggi da assegnare, in affitto o a riscatto, al personale Aziendale.

Il titolo V (dall'articolo 30 all'articolo 38) non apporta alcuna modifica alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 547.

Il titolo VI si occupa del personale, il quale per le attribuzioni particolari viene distinto in:

a) personale degli uffici (direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario);

b) personale di esercizio (cantonieri, casellanti ed addetti agli impianti e macchinari).

Circa l'articolo 41 che detta norme per l'avanzamento di carriera, è da far presente che per il personale degli uffici sono vigenti le disposizioni contenute nelle leggi delegate. Per quanto, invece, concerne le promozioni del personale di esercizio — attese le particolari prestazioni di tale personale nonché le peculiari attribuzioni — si è ritenuto di dettare norme particolari le quali però sono armonizzate con le dette leggi delegate.

In particolare:

a) la promozione a capo squadra (ex cantonieri scelti di 1^a e 2^a classe) avviene col sistema del « ruolo aperto » per anzianità congiunta al merito;

b) allo scopo di avere del personale scelto con giusti criteri valutativi, le promozioni al grado di capo cantoniere (ex capo cantoniere di 2^a classe) avvengono: per un terzo, per anzianità congiunta al merito e per la parte rimanente mediante concorsi interni per esami;

c) le promozioni al grado di capo cantoniere principale (ex capi cantonieri di 1^a classe) sono conferite per due terzi per anzianità congiunta al merito e per un terzo mediante concorsi interni per esami.

Tali sistemi, specie quello che richiede per la promozione gli esami di concorso sono dettati dalla necessità — tenuto conto dell'aumento del traffico e dei nuovi metodi adottati per la pavimentazione e manutenzione delle strade statali — di avere personale altamente qualificato. Ciò nell'interesse della Amministrazione e degli utenti delle strade statali.

Analogamente si è disposto per le promozioni del personale addetto agli impianti e macchinari (officine compartimentali, autorimesse, cantieri di produzione di materiali, ecc.). Infatti:

a) per la promozione ad agente specializzato di 2^a classe (ex agenti tecnici) è

richiesta una prova d'arte nella rispettiva specializzazione (conducenti di mezzi meccanici, tornitori, motoristi, elettricisti, ecc.);

b) la prova d'arte è anche richiesta per la promozione ad agente specializzato di 1^a classe;

c) le promozioni a capo tecnico (ex capo agente tecnico) sono conferite per un terzo per anzianità congiunta al merito e per due terzi mediante concorso interno per esami;

d) l'avanzamento, infine, al grado di capo tecnico principale avviene per due terzi per anzianità congiunta al merito e per la parte rimanente mediante concorso interno per esami. Gli articoli 42, 43 e 44 dettano norme transitorie per quanto riguarda il personale.

Tenuto conto che l'Azienda ha avuto ruoli organici — peraltro numericamente insufficienti — soltanto nel 1948 e che, pertanto, gran parte del personale aziendale è stato tenuto in servizio per decenni nella posizione di avventizio si è ritenuto:

a) di immettere il personale degli uffici inquadrato nei ruoli speciali transitori, al grado iniziale della carriera corrispondente alla qualifica rivestita, mediante graduatoria di merito;

b) di procedere col predetto sistema (graduatoria di merito) anche nei riguardi del personale non di ruolo allorquando abbia maturato l'anzianità richiesta dalle vigenti disposizioni per l'inquadramento nei ruoli speciali transitori;

c) i posti risultanti vacanti nelle qualifiche iniziali, dopo l'applicazione dei predetti punti a e b) saranno conferiti mediante concorsi per esami riservati agli impiegati di ruolo e non di ruolo inquadrati in categorie inferiori rispetto al titolo di studio posseduto. Ciò per eliminare posizioni assurde, in atto esistenti, quali per esempio, quella di un laureato in giurisprudenza inquadrato tra il personale esecutivo.

Nella prima applicazione della legge che ci onoriamo di presentare, gli attuali cantonieri scelti di 1^a e 2^a classe saranno qualificati capi squadra, secondo l'ordine di ruolo; gli attuali capi cantonieri di 2^a classe saranno immessi nella nuova qualifica di capo cantoniere; gli attuali capi cantonieri di 1^a classe saranno inquadrati nella nuova qualifica di capo cantoniere principale.

L'Azienda si avvale oltre che del proprio personale (di ruolo ed avventizio) di operai giornalieri destinati a sostituire i cantonieri

mancanti (si ripete per l'inadeguato numero di agenti di ruolo). Tali operai prestano servizio in molti casi da oltre un decennio sicché si ritiene giusto immetterli nel grado di allievi cantonieri limitatamente ai posti disponibili in organico e mediante concorsi per titoli.

L'articolo 46 disciplina la carriera dei casellanti delle autostrade.

È a tutti nota la grande importanza che oggi hanno le autostrade. Ebbene, il personale addetto alle biglietterie ed alle relative controllorie è costituito da operai temporanei. Attesa anche la delicatezza dei compiti affidati, fra gli altri quello del maneggio di danaro ricavato dalla vendita dei biglietti, è opportuno istituire il ruolo dei casellanti, con un equo sviluppo di carriera.

In base alla legge in discussione, il personale dell'A. N. A. S. inquadrato tra gli operai temporanei o fra gli avventizi viene immesso nei primi due gradi del nuovo ruolo, in base all'anzianità di servizio e ad apposita graduatoria di merito; i posti rimasti disponibili saranno conferiti ai giornalieri mediante concorso per esami.

L'articolo 48 sana una ingiustizia commessa nei riguardi del personale dei disegnatori, il quale è in atto inquadrato nel gruppo C pur richiedendosi per tale immisione il diploma di scuola media superiore (geometra, liceo artistico, ecc.).

Recentemente il Ministero dei lavori pubblici ha provveduto con una apposita disposizione legislativa a sanare siffatta incongruenza, in base alla quale detto personale è stato inquadrato al gruppo B.

L'articolo 48 della legge in argomento non fa altro che provvedere analogamente a quanto già fatto per il personale dei lavori pubblici.

Circa le norme particolari, è da tener presente:

a) che per il servizio notturno prestato dai casellanti e da altre categorie di personale è dovuta una indennità pari alla misura del lavoro straordinario notturno (articolo 50);

b) per gli addetti al maneggio di danaro, attesi i rischi che tale servizio comporta, è prevista una indennità da lire 3.000 a lire 6.000 mensili, a seconda dell'entità dei movimenti di cassa (articolo 51).

Con l'articolo 52 si è voluta attribuire una speciale indennità (da commisurarsi alle tabelle vigenti per il lavoro straordinario) a favore di quel personale addetto a servizi che comportino particolari rischi e disagi (conducenti di spazzaneve, ecc.).

Per il personale addetto alla conduzione di mezzi meccanici l'Amministrazione è tenuta ad assicurare gli stessi contro terzi, ciò allo scopo di evitare — come purtroppo avviene — giudizi di responsabilità promossi dalla Corte dei conti nei confronti di autisti, conducenti, ecc (articolo 53).

In analogia alle prerogative godute dal personale dipendente dagli Ispettorati della motorizzazione civile, l'articolo 54 prevede che il personale degli Uffici dell'A. N. A. S. abbia la libera circolazione sugli autoservizi extra-urbani; il personale di esercizio, invece, usufruisce — così come in atto avviene — della libera circolazione nell'ambito del Compartimento dal quale dipende.

L'articolo 55, richiamandosi all'articolo 122 del vigente Codice stradale, stabilisce che i funzionari dell'A. N. A. S. siano considerati ufficiali di polizia stradale mentre al personale esecutivo e di esercizio compete la qualifica di agente di polizia stradale.

In considerazione dei gravosi compiti attribuiti al personale aziendale e dei pericoli connessi nell'esercizio di tali compiti, in relazione all'attuale enorme circolazione stradale, si è previsto che il limite massimo di servizio utile a pensione sia portato da 40 a 35 anni (articolo 56).

Con l'articolo 57, infine, si disciplina l'istituto dei comandi, i quali — ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 — dovranno essere limitati nella durata e per motivi di carattere eccezionale.

La presente proposta di legge, come può rilevarsi dall'allegato rapporto dalla spesa in atto sostenuta dall'Azienda per il personale e quella derivante dal nuovo ordinamento, comporterebbe un maggiore onere teorico di lire 1.622.138.285.

In effetti tale onere non dovrebbe superare i 900 milioni di lire, tenendo presente che nei nuovi organici proposti dovranno essere immessi quei dipendenti che attualmente hanno la qualifica formale di « giornaliero », i salariati assunti per 90 giorni o in varie altre forme, nonché una parte degli attuali sostituti cantonieri che sono pagati sui fondi della manutenzione.

L'onere effettivo di 900 milioni di lire è da ritenere peraltro, largamente coperto da una parte delle maggiori entrate dell'Azienda di cui all'articolo 26 dell'unito schema.

I proponenti si augurano, pertanto, che la presente proposta di legge avrà l'appoggio degli onorevoli colleghi di tutti i settori della Camera.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ORGANICI DEL PERSONALE E SPESA

Grado	NUOVA QUALIFICA	Numero dei posti	Stipendio lordo annuo	Stipendio lordo mensile	Aumento per ogni biennio di anzianità di grado	Spesa totale lorda annua
1°) PERSONALE DEGLI UFFICI						
3°	Direttore generale	1	3.030.000	252.500	6.312	3.030.000
4°	Direttore servizio amministrativo	1	2.808.000	234.000	5.850	2.808.000
4°	Direttore servizio tecnico	1	2.808.000	234.000	5.850	2.808.000
	Sommano	3				8.646.000
CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA						
5°	Ispettore generale	2	2.106.000	175.500	4.387	4.212.000
6°	Direttore capo divisione	6	1.596.000	133.000	3.325	9.576.000
7°	Direttore capo sezione	13	1.290.000	107.500	2.687	16.770.000
8°	Consigliere 1ª classe	16	1.044.000	87.000	2.175	16.704.000
9°	Consigliere 2ª classe	20	882.000	73.500	1.837	17.640.000
10°	Consigliere 3ª classe	26	756.000	63.000	1.575	19.656.000
	Sommano	83				84.558.000
CARRIERA DIRETTIVA TECNICA						
5°	Ispettore generale centrale	5	2.106.000	175.500	4.387	10.530.000
5°	Capo compartimento 1ª classe	6	2.106.000	175.500	4.387	12.636.000
6°	Capo compartimento 2ª classe	21	1.596.000	133.000	3.325	33.516.000
7°	Ingegnere superiore	31	1.290.000	107.500	2.687	39.990.000
8°	Ingegnere principale	35	1.044.000	87.000	2.175	36.540.000
9°	Ingegnere	69	882.000	73.500	1.837	60.858.000
	Sommano	167				194.070.000
Totale stipendi carriere direttive						287.274.000
Totale 13ª mensilità						23.939.500
Totale aggiunta di famiglia						15.939.000
Totale assegno di sede						2.659.150
Spesa totale carriere direttive						329.811.650

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Grado	NUOVA QUALIFICA	Numero dei posti	Stipendio lordo annuo	Stipendio lordo mensile	Aumento per ogni biennia di anzianità di grado	Spesa totale lorda annua
CARRIERA DI CONCETTO AMMINISTRATIVA						
6°	Segretario capo	3	1.596.000	133.000	3.325	4.788.000
7°	Segretario principale . . .	6	1.290.000	107.500	2.687	7.740.000
8°	1° Segretario	12	1.044.000	87.000	2.175	12.528.000
9°	Segretario	16	882.000	73.500	1.837	14.112.000
10°	Segretario aggiunto	21	756.000	63.000	1.575	15.876.000
11°	Vice segretario		672.000	56.000	1.400	
	Sommano	58				55.044.000
CARRIERA DI CONCETTO TECNICA						
6°	Capo reparto superiore . . .	10	1.596.000	133.000	3.325	15.960.000
7°	Capo reparto principale . . .	20	1.290.000	107.500	2.687	25.800.000
8°	Capo reparto 1ª classe . . .	90	1.044.000	87.000	2.175	93.960.000
9°	Capo reparto 2ª classe . . .	105	882.000	73.500	1.837	92.610.000
10°	Capo reparto 3ª classe . . .	139	756.000	63.000	1.575	105.084.000
11°	Geometra		672.000	56.000	1.400	
	Sommano	364				333.414.000
CARRIERA TECNICA DISEGNATORI						
6°	Disegnatore capo	2	1.596.000	133.000	3.325	3.192.000
7°	Disegnatore superiore	3	1.290.000	107.500	2.687	3.870.000
8°	1° Disegnatore	5	1.044.000	87.000	2.175	5.220.000
9°	Disegnatore	9	882.000	73.500	1.837	7.938.000
10°	Disegnatore aggiunto	25	756.000	63.000	1.575	18.900.000
11°	Vice disegnatore		672.000	56.000	1.400	
	Sommano	44				39.120.000
CARRIERA DI CONCETTO (CONTABILE)						
6°	Ragioniere capo	3	1.596.000	133.000	3.325	4.788.000
7°	Ragioniere principale	6	1.290.000	107.500	2.687	7.740.000
8°	1° ragioniere	11	1.044.000	87.000	2.175	11.484.000
9°	Ragioniere	18	882.000	73.500	1.837	15.876.000
10°	Ragioniere aggiunto	25	756.000	63.000	1.575	18.900.000
11°	Vice ragioniere		672.000	56.000	1.400	
	Sommano	63				58.788.000
Totale stipendi carriere di concetto						486.366.000
Totale 13ª mensilità						40.530.500
Totale aggiunta di famiglia						32.692.200
Totale assegno di sede						5.434.800
Spesa totale carriere di concetto						565.023.500

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Grado	NUOVA QUALIFICA	Numero dei posti	Stipendio lordo annuo	Stipendio lordo mensile	Aumento per ogni biennio di anzianità di grado	Spesa totale lorda annuo
CARRIERA ESECUTIVA (ARCHIVI)						
8°	Archivista capo	5	1.044.000	87.000	2.175	5.220.000
9°	Archivista principale	30	882.000	73.500	1.837	26.460.000
10°	1° archivista	70	756.000	63.000	1.575	52.920.000
11°	Archivista	112	672.000	56.000	1.400	75.264.000
12°	Applicato	145	606.000	50.500	1.262	87.870.000
13°	Applicato aggiunto	50	537.000	44.750	1.119	26.850.000
	Sommano	412				274.584.000
CARRIERA ESECUTIVA (UFFICI TECNICI)						
8°	Assistente capo	1	1.044.000	87.000	2.175	1.044.000
9°	Assistente principale	6	882.000	73.500	1.837	5.292.000
10°	1° assistente	16	756.000	63.000	1.575	12.096.000
11°	Assistente	23	672.000	56.000	1.400	15.456.000
12°	Assistente aggiunto	35	606.000	50.500	1.262	21.210.000
13°	Aiuto assistente	10	537.000	44.750	1.119	5.370.000
	Sommano	91				60.468.000
	Totale stipendi carriere esecutive					335.052.000
	Totale 13 ^a mensilità					27.921.000
	Totale aggiunta di famiglia					25.150.000
	Totale assegni di sede					4.252.150
	Spesa totale carriere esecutive					392.375.150
CARRIERA AUSILIARIA						
	Commesso capo	3	618.000	51.500	1.287	1.854.000
	Commesso	7	564.000	47.000	1.175	3.948.000
	Usciere capo	25	516.000	43.000	1.075	12.900.000
	Usciere	48	492.000	41.000	1.025	23.616.000
	Inserviente	40	465.000	38.750	969	18.600.000
	Sommano	123				60.918.000
	Totale stipendi carriera ausiliaria					60.918.000
	Totale 13 ^a mensilità					5.076.500
	Totale aggiunta di famiglia					9.694.960
	Totale assegno di sede					1.606.130
	Spesa totale carriera ausiliaria					77.295.590

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Grado	NUOVA QUALIFICA	Numero dei posti	Stipendio lordo annuo	Stipendio lordo mensile	Aumento per ogni biennio di anzianità di grado	Spesa totale lorda annua
2°) PERSONALE DI ESERCIZIO						
CARRIERA DEL PERSONALE DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI						
	Capo tecnico principale	10	813.000	67.750	1.694	8.130.000
	Capo tecnico	30	687.000	57.250	1.431	20.610.000
	Agente speciale di 1ª classe.	80	606.000	50.500	1.262	48.480.000
	Agente speciale di 2ª classe.	100	534.000	44.500	1.112	53.400.000
	Aiuto officina	80	480.000	40.000	1.000	38.400.000
	Sommano	300				169.020.000
	Totale stipendi					169.020.000
	Totale 13ª mensilità.					14.085.000
	Totale aggiunta di famiglia					18.000.000
	Totale assegno di sede					1.200.000
	Spesa totale carriera del personale impianti e macchinari					202.305.000
CARRIERA PERSONALE CASELLANTI						
8°	Controllore capo.	3	1.044.000	87.000	2.175	3.132.000
9°	Controllore principale	32	882.000	73.500	1.837	28.224.000
10°	Controllore	70	756.000	63.000	1.575	52.920.000
11°	Primo casellante	100	672.000	56.000	1.400	67.200.000
12°	Casellante scelto.	130	606.000	50.500	1.262	78.780.000
13°	Casellante	65	537.000	44.750	1.119	34.905.000
	Sommano	400				265.161.000
	Totale stipendio					265.161.000
	Totale 13ª mensilità					22.096.750
	Totale aggiunta di famiglia					24.000.000
	Totale assegno di sede					3.000.000
	Spese totale carriera del personale casellanti					314.257.750

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Grado	NUOVA QUALIFICA	Numero dei posti	Stipendio lordo annuo	Stipendio lordo mensile	Aumento per ogni biennio di anzianità di grado	Spesa totale lorda annua
CARRIERA DEL PERSONALE CANTONIERI						
	Capo cantoniere principale	312	687.000	57.250	1.431	214.344.000
	Capo cantoniere	625	606.000	50.500	1.262	378.750.000
	Capo squadra	1.250	534.000	44.500	1.112	667.500.000
	Cantoniere	5.000	480.000	40.000	1.000	2.400.000.000
	Sommano	7.187				
						Totale stipendi 3.660.594.000
						Totale 13 ^a mensilità 305.000.000
						Totale aggiunta di famiglia 754.163.000
						Totale assegno di sede 9.350.400
						Totale <i>ad personam</i> 10.100.000
						Totale altre indennità 89.668.000
						Spesa totale personale cantonieri 4.828.875.400

RIASSUNTO RAFFRONTATIVO
TRA SITUAZIONE NUMERICA E DI SPESA ATTUALE
E DELLA PROPOSTA DI LEGGE

	NUMERO ORGANICO		SPESA	
	Attuale	Nuovo	Attuale	Nuovo
Carriere direttive	163	253	187.732.650	329.811.650
Carriere di concetto	321	529	298.562.100	565.023.500
Carriere esecutive	376	503	220.782.000	335.052.000
Carriere ausiliarie	90	123	55.179.340	77.295.590
Esercizio:				
Casellanti	—	400	—	314.257.750
Officina	—	300	—	202.305.000
Cantoniери	5.935	7.187	3 675.536.400	4.828.875.400
	6.885	9.295	4.437.792.490	6.652.208.900
Personale del ruolo speciale transitorio:				
Personale non di ruolo	—	—	—	—
Personale operaio	958	—	592.278.125	—
	7.843	9.295	5.030.070.615	6.652.208.900
			Maggiore onere teorico . . . L. 1.622.138.285	

N. B. — L'effettivo onere è da ritenere non eccedente i 900 milioni di lire tenendo presente:
a) che nell'organico verrà immesso il personale attualmente con qualifica di giornaliero (casellanti e autisti) di operai per 90 giorni e di dipendenti assunti in varie altre forme il cui costo non figura nelle spese fisse (per storno di capitoli di bilancio).
b) Che all'ampliamento di organico del personale Cantoniери si dovrà certamente provvedere immettendo una parte degli attuali sostituti cantoniери pagati sui fondi della manutenzione ordinaria.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

COMPITI DELL'A. N. A. S.

ART. 1.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) istituita col decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1946, n. 38, ha i seguenti compiti:

a) di gestire le strade statali e le autostrade appartenenti allo Stato, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) di realizzare il progressivo miglioramento delle strade e delle autostrade stesse e delle relative segnalazioni;

c) di controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato;

d) di presiedere alla costruzione di nuove strade e nuove autostrade sia direttamente sia in concessione;

e) di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade ed autostrade statali, nonché per quanto concerne la circolazione e la disciplina del traffico sulle medesime.

ART. 2.

L'Azienda provvede direttamente alla manutenzione dei tratti di strade statali che attraversano gli abitati, nonché alla sistemazione di essi sempreché questa sia diretta a stabilire omogeneità di buone condizioni di transito delle strade statali, delle quali le traverse fanno parte.

In tal caso i comuni interessati, con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, corrisponderanno all'Azienda un contributo annuo riferito alle normali spese di manutenzione ordinaria delle strade stesse, indipendentemente dalla loro funzione di raccordo di tratti esterni di strade statali, rimanendo a loro carico ogni spesa relativa agli impianti e servizi urbani, ed alla nettezza urbana.

TITOLO II.

CLASSIFICA DELLE STRADE STATALI
E DELLE AUTOSTRADE

ART. 3.

Strade statali.

Sono strade statali quelle incluse nell'elenco allegato alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, con le modificazioni e integrazioni successivamente apportate.

Con le suddette modalità si provvede alla classifica di strade statali o di tronchi di esse.

ART. 4.

Autostrade.

Sono autostrade le vie di comunicazione riservate al transito a pagamento degli autoveicoli, costruite ed esercitate dall'A. N. A. S. o da privati, con o senza contributo dello Stato, incluse nella tabella A allegata al presente schema di ordinamento.

La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A. N. A. S., potrà essere concessa a Enti pubblici o privati.

La concessione potrà comprendere anche la gestione per un periodo di tempo, da stabilirsi e sarà disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, sentito il Consiglio di Stato.

TITOLO III.

ORGANI DELLA AZIENDA
E FUNZIONAMENTO

CAPO I — ORGANI CENTRALI.

ART. 5.

All'A. N. A. S. presiede il Ministro per i lavori pubblici.

Sono organi centrali dell'A. N. A. S.:

- 1°) il Consiglio di amministrazione;
- 2°) il Comitato tecnico;
- 3°) il direttore generale dell'Azienda.

ART. 6.

Composizione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) dal Ministro dei lavori pubblici ovvero, in sua sostituzione dal Sottosegretario

di Stato, che presiede il Consiglio di amministrazione;

- b) dal direttore generale dell'A. N. A. S.;
- c) dal direttore dei Servizi amministrativi e dal direttore dei Servizi tecnici;
- d) dagli ispettori amministrativi e tecnici;
- e) da due consiglieri di Stato, designati dal presidente del Consiglio di Stato;
- f) da un sostituto avvocato generale dello Stato;
- g) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- h) dal funzionario che presiede al servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;
- i) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;
- l) da sei rappresentanti del personale, di cui tre delle carriere del personale d'Ufficio e tre del personale di esercizio, eletti dai dipendenti in attività di servizio.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione deve partecipare, inoltre, il direttore capo della ragioneria centrale dell'A. N. A. S., limitatamente alle questioni attinenti alla elaborazione del bilancio e alle relative variazioni.

ART. 7.

Nomina dei consiglieri.

In caso di assenza od impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato, il Consiglio di amministrazione sarà presieduto dal direttore generale dell'A. N. A. S.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'A. N. A. S. di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere da e) ad l) devono essere nominati con decreto del Ministro, su designazione degli organi competenti.

ART. 8.

Rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

I membri del Consiglio di amministrazione che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica durante il triennio, debbono essere sostituiti.

ART. 9.

Incompatibilità.

La carica di consigliere di amministrazione non può essere ricoperta:

a) da chi ricopra cariche parlamentari o elettive in Consigli regionali, provinciali o comunali;

b) da chi sia proprietario, socio, amministratore, sindaco, procuratore, rappresentante o consulente ovvero impiegato o salariato di enti, società o ditte che siano in rapporti di affari con l'Azienda;

c) da chi sia comunque interessato in imprese esercenti attività che nei riguardi di quelle dell'Azienda siano in contrasto, concorrenti o connesse, oppure in imprese che con l'Azienda abbiano rapporti di lavori, servizi e forniture.

ART. 10.

*Decadenza dalla carica di consigliere -
Dimissioni.*

Quando si verifichi una delle suddette cause di incompatibilità il consigliere decade automaticamente dalla carica.

Decade, altresì il consigliere che non intervenga, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive.

La decadenza va dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Le dimissioni dei consiglieri sono accettate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

ART. 11.

Rimozione dei consiglieri.

Per la rimozione dei consiglieri si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 130 (garanzie) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

ART. 12.

Riunione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia stabilito dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero su motivata richiesta al Ministro da parte di almeno cinque consiglieri.

L'ordine del giorno di ogni riunione è approvato dal Ministro e deve essere comunicato, insieme con la relazione sugli affari

da trattare, a tutti i consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta, salvo in caso di eccezionale urgenza.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno due terzi dei consiglieri, oltre il presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

ART. 13.

*Competenza del Consiglio di amministrazione
come organo deliberante.*

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità statale;

b) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata all'Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade;

c) sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati per la manutenzione ordinaria;

d) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture d'importo superiore a centomilioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo superiore a cinquantamilioni, quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o, per l'esonero da penalità contrattuali, quando cioè le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, somme (determinate o determinabili) superiori ai dieci milioni;

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire cinquecentomila o superi la metà dell'importo contrattuale;

g) sulle domande di concessioni di lavori per sistemazioni o miglioramenti delle strade statali o per costruzione di nuove autostrade;

h) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali tipo, per le manutenzioni stradali e per gli approvvigionamenti relativi;

i) sulle proposte di nuova classificazione o di declassificazione di strade statali.

Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, decidere in merito ai ricorsi del personale, compresi quelli in materia di trasferimenti.

ART. 14.

Competenza del Consiglio di amministrazione come organo consultivo.

Il parere del Consiglio di amministrazione è richiesto:

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazioni in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

b) sulle proposte di modificazione dell'organizzazione centrale o periferica dell'Azienda;

c) sui provvedimenti riguardanti lo stato economico e giuridico del personale dell'Azienda, nonché in materia di promozioni, trasferiti e quanto altro riguardante il personale stesso;

d) sulla concessione di pensioni privilegiate;

e) sui progetti di regolamenti per l'ordinamento e il funzionamento dei servizi dell'Azienda;

f) su ogni altro affare che il Ministro ritenga opportuno sottoporre al parere del Consiglio di amministrazione.

ART. 15.

Comitato tecnico.

Il Comitato tecnico è composto:

a) dal direttore generale, che lo presiede;

b) dal direttore dei Servizi amministrativi, che presiede il Comitato in caso di assenza o di impedimento del direttore generale;

c) dal direttore dei Servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici ed amministrativi;

d) da uno dei consiglieri di Stato, membri del Consiglio di amministrazione;

e) dal sostituto avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio di amministrazione;

f) dal designato del Ministero del tesoro, membro del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione.

ART. 16.

*Parere del Comitato tecnico
come organo consultivo.*

Il parere del Comitato è richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture d'importo complessivo fra lire cinquanta milioni e centomilioni, quando all'appalto s'intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire quindici milioni e lire cinquantamila, quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio di amministrazione, che non ne facciano crescere l'importo oltre il limite del quinto, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive variazioni;

c) sulle istituzioni di liti attive;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera od in sede di collaudo per maggiori compensi e per l'esonero da penalità contrattuali, quando le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, somme (determinate o determinabili) superiori ai tre milioni ed inferiori ai dieci milioni.

e) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera d);

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate durante la esecuzione dei lavori, o ad avvenuta ultimazione, quando l'importo totale della revisione superi le lire cinquecentomila ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale;

g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

h) sui movimenti di funzionari preposti ai Compartimenti della viabilità statale e alle Divisioni amministrative della Direzione generale od a funzioni più elevate;

i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale ritenga di sentire il suo parere e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno sette membri oltre chi lo presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

ART. 17.

Il direttore generale.

Il direttore generale è capo degli uffici centrali e periferici dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale. Egli fa eseguire le deliberazioni del Ministro, adotta provvedimenti e disimpegna tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal Ministro stesso.

Il direttore generale presenta al Ministro, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento della Azienda durante il precedente anno finanziario rendendo conto dell'attuazione dei programmi stabiliti, dei più importanti contratti stipulati, delle entrate e delle spese dell'Azienda, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione delle strade e dello stato di manutenzione della viabilità.

ART. 17-bis.

Direttore del servizio amministrativo.

Il direttore del Servizio amministrativo coadiuva il direttore generale, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e presiede agli uffici amministrativi.

ART. 18.

Attribuzioni degli ispettori generali tecnici.

È richiesto il parere degli ispettori tecnici:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire diecimilioni e lire cinquantamilioni, quando s'intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata e appalto-concorso; ovvero d'importo compreso fra lire cinquemilioni e lire quindicimilioni, quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato, che non facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale.

c) sulla concessione di proroghe per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta;

d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa;

e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera.;

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi contrattuali durante la esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione, quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonché alla concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire tremilioni.

Per progetti di lavori e forniture d'importo non eccedenti lire diecimilioni, quando s'intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire cinquemilioni, quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia, è sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento.

Gli ispettori generali tecnici inoltre vigilano sul funzionamento dei servizi periferici e sul rendimento del personale tecnico ad essi addetto, e propongono al direttore generale dell'Azienda quei provvedimenti che ritengono opportuni per il buon andamento del servizio.

ART. 19.

Efficacia delle deliberazioni e dei pareri.

Sia le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che i pareri del Comitato tecnico devono sostituire a tutti gli effetti, quelli del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Il parere del Consiglio di Stato è richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai centomilioni, quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, ed ai cinquantamilioni, quando s'intenda provvedere a trattativa privata, od in economia.

ART. 20.

Compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico.

Ai componenti o segretari del Consiglio di amministrazione, del Comitato tecnico, deve corrisponderli il compenso previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

CAPO II. — ORGANI ESECUTIVI.

ART. 21.

Sono organi esecutivi dell'Azienda, la Direzione generale e i Compartimenti della viabilità statale.

ART. 22.

Direzione generale.

La Direzione generale comprende:

- a) il Servizio amministrativo;
- b) il Servizio tecnico centrale;
- c) il Servizio di ragioneria;

La ripartizione e la competenza dei servizi e la distribuzione del personale della Direzione generale sono determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Del Servizio amministrativo fanno parte: L'Ufficio legislativo, l'Ufficio contratti, l'Ufficio liti e vertenze e l'Ufficio economato e cassa.

Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate, con decreto del Ministro ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Le funzioni di economo cassiere sono affidate, con decreto del Ministro, ad un funzionario della carriera di concetto amministrativa con qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto.

Del Servizio tecnico centrale fanno parte: L'Ufficio impianti e macchinari, l'Ufficio tecnico di gestione, l'Ufficio esercizio autostrade, l'Ufficio sperimentale stradale e di ingegneria del traffico e l'Ufficio studi.

ART. 23.

Compartimenti della viabilità.

La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei Compartimenti della viabilità sono indicate nell'annessa tabella B.

La ripartizione e la competenza dei servizi e la distribuzione del personale dei compartimenti sono determinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

ART. 24.

Organizzazione dei compartimenti.

I compartimenti della viabilità comprendono:

- a) le Sezioni tecniche;
- b) l'Ufficio amministrativo;
- c) l'Ufficio di ragioneria.

Tanto alle Sezioni tecniche, quanto agli Uffici amministrativi e di ragioneria devono essere preposti funzionari delle rispettive carriere tecniche, amministrativa e contabile.

ART. 25.

Compiti dei compartimenti.

I Compartimenti della viabilità, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:

a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per la riparazione ed il miglioramento delle strade e delle autostrade statali;

b) compilano le perizie di spese per il funzionamento dei Compartimenti stessi;

c) redigono i progetti riguardanti i lavori di manutenzione, di miglioramento e di nuova costruzione;

d) dirigono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilità;

e) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati, adottando, ove necessario, i provvedimenti di somma urgenza;

f) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale e sulla circolazione lungo le strade e le autostrade statali;

g) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade stesse;

h) controllano l'esercizio delle autostrade non gestite dallo Stato e la circolazione su di esse;

i) adottano i provvedimenti di sospensione, di ripristino delle ordinarie competenze, nonché di concessione del sussidio di infortunio sul lavoro, in confronto del personale di esercizio;

l) adottano i provvedimenti di concessione e di sospensione per i cantonieri e delle indennità di alloggio e di malaria previste dal regolamento approvato con decreto interministeriale 1° ottobre 1925 e successive modificazioni;

m) provvedono alla istruttoria di ogni altra pratica inerente ai compiti dell'Azienda;

n) esercitano tutte le facoltà loro attribuite dal presente schema e dalle altre leggi vigenti.

Il Ministro, udito il direttore generale, può delegare ai capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine, nonché per i provvedimenti disciplinari non di sua competenza.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 26.

Entrate dell'A. N. A. S.

Le entrate ordinarie dell'Azienda sono costituite:

a) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate;

b) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato, quale provento della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale (articolo 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 7 aprile 1942, n. 409);

c) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e autostrade statali fuori degli abitati;

d) dalla parte spettante allo Stato dai proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per le contravvenzioni alle norme concernenti la tutela delle strade e delle aree pubbliche e sulla circolazione;

e) dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali;

f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse o di parte di esse e dall'eventuale alienazione ad altri Enti dei materiali di cui al successivo articolo 31;

g) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;

h) dai proventi dei contributi di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate alla Azienda;

i) dai proventi dei contributi di comuni per la manutenzione e sistemazione delle loro traverse interne di cui al precedente titolo « Manutenzione traverse interne »;

l) da un contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di Aziende industriali e commerciali (articolo 1 e 7, comma 2°, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, modificato

dall'articolo 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409);

m) dai contributi a carico dei cantonieri e dei casellanti per la massa vestiario;

n) dai proventi derivanti dagli investimenti di cui al successivo titolo « Servizio di cassa dell'Azienda » e delle quote derivanti dalla cessione a riscatto o in affitto dei beni immobili a favore del personale;

o) da una percentuale, commisurata al 10 per cento sul sovrapprezzo fiscale del costo dei carburanti e sulla tassa di circolazione degli autoveicoli;

p) da qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da particolari convenzioni all'A. N. A. S. e alla soppressa Azienda autonoma statale della strada.

ART. 27.

Spese dell'A. N. A. S.

Le spese dell'Azienda sono costituite:

a) dalle spese di personale e dalle spese generali e di Amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

b) da quelle per la manutenzione ordinaria per i lavori di miglioramento stradali e di riparazione dei danni di guerra delle strade e autostrade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione, nonché per la costruzione di nuove strade e autostrade statali;

c) dalle spese occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle dette strade e autostrade ed alle loro pertinenze;

d) dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Azienda.

Su proventi e canoni, esclusi quelli indicati nella lettera o) del titolo « Entrate dell'A. N. A. S. », sarà prelevata, per ogni esercizio finanziario, una percentuale del 20 per cento da destinare in appositi capitoli di bilancio e da erogare a tutto il personale in servizio alle dipendenze dell'A. N. A. S. quale premio di interessamento, da commisurare alla retribuzione di ciascuna qualifica.

ART. 28.

Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio di ogni anno, ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è presentato alla approvazione del Parlamento in allegato

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il bilancio consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

ART. 29.

Servizio di cassa dell'azienda.

Il servizio di cassa dell'Azienda sarà fatto dalla Tesoreria dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti all'Azienda e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda vengono investite per due terzi nell'acquisto o nella costruzione di beni immobili e per un terzo in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti o in titoli di Stato.

Detti beni immobili faranno parte del patrimonio disponibile dell'A. N. A. S.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 30.

L'Amministrazione dell'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato in quanto non siano modificate dalla presente legge. Essa provvede, coi propri organi, alle locazioni, ai servizi e alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento.

In difetto di norme speciali si applicheranno per la gestione dei lavori di competenza della azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

ART. 31.

Gestione dei beni patrimoniali.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali ha la gestione dei beni patrimoniali di qualunque natura destinati ai servizi delle strade e autostrade statali, e ha in dotazione gli impianti, macchinari e materiali, comunque assegnati ai servizi medesimi.

Per fine di pubblico interesse l'A. N. A. S. potrà cedere in uso temporaneo, a titolo oneroso, impianti e macchinari di sua dotazione.

ART. 32.

Appalti e forniture.

Le aste pubbliche, le licitazioni private per l'appalto di opere o forniture dell'A. N. A. S. sono tenute presso la Direzione generale. Nel caso che si ritenga di seguire il sistema dell'appalto-concorso, la Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro e composta dal direttore generale dell'Azienda, o da un suo delegato scelto fra gli ispettori generali tecnici della medesima, che la presiede, nonché da due altri membri, del Consiglio di amministrazione.

Potranno altresì essere aggregati alla Commissione due collaboratori scelti fra i funzionari della direzione generale dell'Azienda di qualifica non inferiore a capo compartimento o fra docenti universitari delle facoltà di ingegneria.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario preposto all'Ufficio contratti o dal suo sostituto.

L'Amministrazione dell'Azienda provvede a trattativa privata od in economia per opere e forniture di qualunque importo, per la dichiarata urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolarità del transito.

ART. 33.

Dichiarazione di pubblica utilità.

L'approvazione dei progetti da parte del Ministero equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Avrà pure efficacia di dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione delle perizie concernenti l'esercizio delle attività contemplate dal precedente articolo 31.

ART. 34.

Controllo della Corte dei conti.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, farà il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda ed avrà il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti si dovranno esercitare per mezzo di un Ufficio speciale, da costituirsi, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, con personale appartenente alla Corte dei conti.

Fino a quando l'Ufficio speciale di cui al precedente comma non sarà costituito, le attribuzioni predette sono esercitate dalla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

ART. 35.

Avvocatura dello Stato.

La consulenza e il patrocinio legale dell'Azienda sono affidati all'Avvocatura dello Stato.

Nelle vertenze che la interessano, l'Azienda ad ogni effetto giuridico verso i terzi, è rappresentata dal Ministro per i lavori pubblici.

L'Avvocatura dello Stato assume, altresì, la rappresentanza e la difesa del personale dell'Azienda nei giudizi civili e penali per fatti e cause di servizio qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunità.

Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giuridico devono essere notificati, sotto pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'Ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunciato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed i pretori anche in sede di opposizione od ingiunzione come per quelli che si svolgono innanzi agli arbitri, per i quali è sufficiente la notifica direttamente al Ministro presso gli Uffici centrali o periferici dell'Azienda.

ART. 36.

Pubblicità stradale.

La pubblicità con qualsiasi mezzo lungo le strade e le autostrade statali o in vista di esse fuori degli abitati è gestita dall'A. N. A. S. in regime di esclusività.

Essa potrà essere concessa in gestione ad imprese e ditte con speciali capitolati.

ART. 37.

Case cantoniere e terreni annessi.

Le case cantoniere ed i terreni, che ne costituiscono una pertinenza, fanno parte del demanio delle strade statali.

ART. 38.

Agevolazioni tributarie e postelegrafoniche.

L'Azienda gode agli effetti tributari e per quanto riguarda il servizio postale, telegrafico e telefonico, del trattamento spettante alle altre Amministrazioni dello Stato.

TITOLO VI.
PERSONALE

ART. 39.

Il personale dell'A. N. A. S. è così classificato:

1°) *Personale degli uffici:*

- a) direttivo (tecnico e amministrativo);
- b) di concetto (tecnico, amministrativo, e contabile);
- c) esecutivo (degli Uffici tecnici e degli archivi);
- d) ausiliario (di anticamera).

2°) *Personale di esercizio:*

- a) personale cantonieri;
- b) personale casellanti delle autostrade;
- c) personale degli impianti e macchinari.

ART. 40.

I ruoli organici sono stabiliti nelle tabelle C) e D) in allegato, per un complesso di 9.295 posti, di cui 7.887 per il personale di esercizio e 1.408 per il personale degli Uffici.

ART. 41.

Norme per l'avanzamento di carriera.

Ferme restando le norme generali relative all'avanzamento di carriera del personale statale in genere, le promozioni del personale di esercizio (cantonieri e degli impianti e macchinari) sono conferite nei modi seguenti:

1°) *Personale cantonieri:*

a) *Promozione a capo squadra a ruolo aperto* per anzianità congiunta al merito, ai cantonieri che abbiano compiuto otto anni di servizio.

b) *Promozione a capo cantoniere:*

un terzo dei posti disponibili, per anzianità congiunta al merito, ai capi squadra con almeno otto anni di anzianità nella qualifica:

due terzi dei posti disponibili, mediante concorso, al quale possono partecipare i capi squadra con sei anni di anzianità nella qualifica.

Il concorso consiste in una prova scritta ed in una prova orale sulle materie attinenti alle mansioni specifiche da assolvere.

c) *Promozione a capo cantoniere principale:*

due terzi dei posti per anzianità congiunta al merito, ai capi cantonieri che abbiano un'anzianità di servizio di otto anni nella qualifica;

un terzo dei posti, mediante concorso, al quale possono partecipare i capi cantonieri con sei anni di anzianità nella qualifica.

Il concorso consiste in due prove, una scritta e l'altra orale, attinenti alle mansioni specifiche della nuova qualifica.

2°) *Personale degli impianti e macchinari:*

a) *Promozione ad agente specializzato di seconda classe:*

agli aiuti di officina con tre anni di servizio, previo esame d'arte nella rispettiva specializzazione;

b) *Promozione ad agente specializzato di prima classe:*

agenti specializzati di seconda classe, con cinque anni di servizio, previo esame d'arte nella rispettiva specializzazione;

c) *Promozione a capo tecnico:*

un terzo dei posti per anzianità congiunta al merito, agli agenti specializzati di prima classe con otto anni di anzianità di qualifica;

due terzi dei posti per concorso, agli agenti specializzati di prima classe con sei anni di anzianità di qualifica.

Il concorso consiste in due prove, una scritta e una orale, sulle materie relative alle mansioni da svolgere.

d) *Promozione a capo tecnico principale:*

due terzi dei posti per anzianità congiunta al merito, ai capi tecnici con otto anni di anzianità nella qualifica;

un terzo dei posti per concorso, ai capi tecnici con sei anni di anzianità nella qualifica.

Il concorso consiste in due prove di esami, una scritta e l'altra orale, sulle materie inerenti alla nuova qualifica.

Le Commissioni di esami sono composte:

‡ *Per il personale cantonieri:*

dal Direttore del Servizio amministrativo che presiede la Commissione e da due fun-

zionari della carriera direttiva dell'A. N. A. S. (uno amministrativo e uno tecnico) con qualifica non inferiore a direttore di sezione e ad ingegnere superiore.

Per il personale degli impianti e macchinari:

dal direttore del Servizio tecnico, che presiede la Commissione e da due funzionari della carriera direttiva tecnica con qualifica non inferiore a quella d'ingegnere superiore.

NORME TRANSITORIE

ART. 42.

Carriere direttive e di concetto.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il sottoindicato personale è immesso, « anche in soprannumero » al grado iniziale delle carriere direttive e di concetto come segue:

A) *Il personale dell'A. N. A. S.*, inquadrato nelle categorie dei ruoli speciali transitori e quelli non di ruolo, comunque assunto e denominato, che abbia maturato una complessiva anzianità di servizio non inferiore a quella stabilita per l'immissione nei ruoli predetti, è immesso al grado iniziale della carriera corrispondente alla qualifica rivestita.

La determinazione della graduatoria di merito, è attribuita ad apposite commissioni composte come segue:

a) per il conferimento dei posti della carriera amministrativa (direttiva e di concetto):

dal direttore generale dell'A. N. A. S., presidente;

dal direttore del Servizio amministrativo e da due funzionari della carriera direttiva dell'A. N. A. S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

b) per il conferimento dei posti della carriera tecnica, (direttiva e di concetto);

dal direttore generale, presidente;

dal direttore del Servizio tecnico e da due funzionari della carriera direttiva tecnica dell'A. N. A. S. con qualifica non inferiore a quella di ingegnere superiore;

c) per il conferimento dei posti della carriera di concetto (contabile);

dal direttore generale, presidente;

dal direttore del Servizio amministrativo, dal direttore capo della ragioneria dell'A. N. A. S. e da un funzionario del ruolo ragioneria, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Il personale non di ruolo che non abbia ancora maturato l'anzianità di servizio per l'ammissione di cui alla lettera A, sarà inquadrato al grado iniziale della corrispondente carriera, anche in soprannumero, al maturarsi dell'anzianità stessa.

B) i posti risultanti vacanti in dette qualifiche iniziali, dopo l'applicazione del precedente punto A), saranno conferiti, entro un anno dalla data del presente decreto, mediante appositi concorsi per esami, riservati:

agli impiegati non di ruolo dell'A. N. A. S., classificati in categorie inferiori, ma che siano in possesso del titolo di studio prescritto per la carriera alla quale concorrono;

al personale dell'A. N. A. S. inquadrato nei ruoli speciali transitori, ovvero nei ruoli organici, di carriera inferiore, sempreché in possesso del prescritto titolo di studio.

La condizione di aver svolto mansioni proprie della carriera superiore costituisce titolo di merito ai fini della graduatoria di promozione.

Ai concorsi per le carriere amministrative (direttiva e di concetto) potranno essere ammessi anche quegli impiegati provvisti rispettivamente di un diploma di laurea o di scuola media superiore di secondo grado diversi da quelli normalmente richiesti.

Il precedente comma non è applicabile a quel personale in possesso di un titolo di studio specifico per l'accesso alle carriere tecniche e contabili dell'A. N. A. S., ai quali sono riservati appositi concorsi.

L'esame di concorso consiste in una prova orale ed una scritta, che verte:

per la carriera direttiva (amministrativa) sulle materie previste dalle norme in vigore (diritto civile, amministrativo, costituzionale ed economia);

per la carriera direttiva (tecnica) sulla costruzione di ponti e strade e sulla tecnica delle pavimentazioni stradali;

per le carriere di concetto (amministrativa e contabile) sulle materie previste dalle norme vigenti (elementi di diritto civile, amministrativo ed economia e sulla contabilità generale dello Stato);

per la carriera di concetto (tecnica) sulla compilazione di relazione e disegni, sul modo di esecuzione di lavori stradali, sulla contabilizzazione dei lavori e sulla tecnica delle pavimentazioni stradali.

La prova scritta verrà prescelta dal candidato sulle materie sopraindicate.

La prova orale dei concorsi predetti, oltre che sulle materie di cui sopra, verte anche

sulle leggi e sui regolamenti dei servizi dell'A. N. A. S..

Le Commissioni dei concorsi sopra specificati sono composte come indicato nei precedenti punti *a)*, *b)*, e *c)*.

Per il personale non di ruolo immesso nei ruoli organici ai sensi della lettera *B)*, il periodo minimo di permanenza nella qualifica iniziale è ridotto di un anno e mezzo agli effetti della promozione nella qualifica superiore.

ART. 43.

Carriera esecutiva ed ausiliaria.

Nella prima applicazione della legge è immesso nelle qualifiche iniziali delle carriere esecutive ed ausiliarie, anche in soprannumero ed in base a graduatoria di merito, il personale dei corrispondenti ruoli speciali transitori dell'A. N. A. S. ovvero classificato nelle corrispondenti categorie degli avventizi previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nonché quello, anche se diversamente assunto e denominato, che però svolga mansioni proprie delle carriere esecutive ed ausiliare.

La graduatoria di merito di cui al precedente comma, è determinata da una Commissione presieduta dal direttore del Servizio amministrativo e di cui fanno parte un funzionario della carriera direttiva dell'A. N. A. S. (amministrativa) ed un funzionario della carriera direttiva dell'A. N. A. S. (tecnica) con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per il personale non di ruolo immesso nei ruoli organici ai sensi del suddetto primo comma, il periodo minimo di permanenza nella qualifica iniziale dovrà essere ridotto di un anno e mezzo agli effetti della promozione alla qualifica superiore.

ART. 44.

Personale cantoniere.

Nella prima attuazione della legge, i posti disponibili nelle diverse qualifiche sono come appresso ricoperti.

a) Cantonieri.

Gli allievi cantonieri sono immessi, secondo l'ordine di anzianità, nel ruolo dei cantonieri.

b) Capo squadra.

Gli attuali cantonieri scelti di prima e seconda classe saranno immessi nella qualifica di capi squadra, secondo l'attuale ordine

di graduatoria e conservando l'anzianità di cantoniere scelto ai fini delle successive promozioni.

Gli attuali cantonieri saranno promossi capi squadra secondo le norme stabilite per l'avanzamento (anzianità congiunta al merito).

c) Capi cantonieri.

Gli attuali capi cantonieri di seconda classe saranno immessi nella qualifica di capo cantoniere.

I residui posti disponibili saranno assegnati agli attuali cantonieri e cantonieri scelti secondo le seguenti modalità:

un terzo per anzianità congiunta al merito ai cantonieri scelti di prima classe che abbiano maturato quattro anni di anzianità nella qualifica e ai cantonieri scelti di seconda classe con una anzianità di qualifica di otto anni.

due terzi per concorso di esame ai cantonieri e ai cantonieri scelti con anzianità complessiva di servizio di otto anni ovvero con anzianità di sei anni nel caso in cui abbiano svolto funzioni di capo cantoniere.

d) Capo cantoniere principale.

Gli attuali capi cantonieri di prima classe sono inquadrati nella qualifica di capi cantonieri principali.

I residui posti disponibili saranno conferiti agli attuali capi cantonieri di seconda classe secondo le previste modalità (anzianità congiunta al merito e concorso).

Ai capi cantonieri principali saranno affidate funzioni di sorveglianza in diversi tronchi della stessa strada statale costituenti reparti tecnici. Essi coadiuveranno i relativi capi reparto.

ART. 45.

*Inquadramento degli operai temporanei sostituti
Cantonieri.*

Nella prima applicazione della legge, gli operai temporanei a contratto, inquadrati in virtù della legge 26 febbraio 1952, n. 67; ed in servizio come sostituti cantonieri, sono immessi nel ruolo organico del personale di esercizio (cantonieri) in base a concorso per titoli.

La Commissione di detto concorso è formata dal direttore del Servizio tecnico che la presiede, da un funzionario della carriera direttiva dell'A. N. A. S. (amministrativa) e da un funzionario della carriera direttiva dell'A. N. A. S. (tecnica) con le qualifiche non inferiori a direttore di sezione e ad ingegnere superiore.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario.

ART. 46.

Personale casellante delle autostrade.

Nella prima attuazione della legge, i posti di organico sono conferiti all'attuale personale in servizio nelle autostrade, con le seguenti modalità:

a) per opzione — da esercitarsi entro un trimestre dalla data di entrata in vigore della legge — al personale inquadrato nel ruolo attuale degli agenti subalterni stradali (cantonieri) ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

b) al personale dell'A. N. A. S. inquadrato nelle categorie degli avventizi previste dal decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ovvero nelle categorie degli operai temporanei di cui alla legge n. 67 del 20 febbraio 1952, attualmente in servizio in qualità di casellanti delle autostrade da almeno un triennio.

Detto personale è inquadrato nei primi due gradi, in base all'anzianità di servizio maturata secondo l'ordine di graduatoria stabilita da apposita Commissione che terrà altresì conto del titolo di studio posseduto.

Ai fini della promozione ai gradi superiori, il servizio prestato nella posizione di « non di ruolo » è calcolata per la metà.

La Commissione di cui sopra è presieduta dal direttore dei Servizi amministrativi e da due funzionari della carriera direttiva amministrativa e tecnica rispettivamente con qualifica non inferiore a direttore di sezione e a ingegnere superiore;

c) i posti che risulteranno vacanti al grado iniziale dopo l'applicazione dei precedenti punti a) e b) sono conferiti mediante concorso di esame riservato al personale giornaliero in servizio alla data del 1° gennaio 1956 con la qualifica di casellante.

ART. 47.

Personale degli impianti e macchinari.

Nella prima attuazione della legge i posti di organico sono conferiti come segue:

a) *gli attuali agenti tecnici* sono immessi nel nuovo ruolo organico con la qualifica di *agente specializzato di seconda classe*, secondo l'attuale ordine di graduatoria e con la valutazione della anzianità di servizio ai fini della promozione alla qualifica superiore;

b) *gli attuali capi agenti tecnici* sono immessi nel nuovo ruolo organico con la qualifica di capo tecnico, secondo l'attuale ordine di graduatoria e conservando l'anzianità di servizio e di grado ai fini della promozione alla qualifica superiore;

c) i posti vacanti nelle prime tre qualifiche (aiuto officina — agente specializzato di seconda classe — agente specializzato di prima classe) sono conferiti al personale dell'A. N. A. S. inquadrato nelle categorie degli operai temporanei e giornalieri previste nella legge 26 febbraio 1952, n. 67.

La qualifica di inquadramento è stabilita come segue:

- operai di 4^a e 3^a categoria, aiutoofficina;
- operai di 2^a categoria, agente specializzato di 2^a classe;
- operai di 1^a categoria, agente specializzato di 1^a categoria.

Gli operai apprendisti di 5^a categoria sono immessi al termine del biennio, nella qualifica degli aiuti di officina.

Ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori, il servizio prestato come operaio temporaneo o giornaliero viene considerato per metà.

ART. 48.

*Norma speciale per il personale del gruppo C
Disegnatori.*

Il personale dei disegnatori, facente parte del personale tecnico esecutivo, è immesso nel ruolo organico della carriera di concetto nei seguenti modi:

- a) *alla qualifica iniziale*, se in atto è inquadrato nei grandi XIII e XI;
- b) *alle qualifiche superiori*, in corrispondenza con il grado attualmente rivestito.

Nella prima attuazione della legge, il personale dei ruoli speciali transitori (disegnatori) e avventizi di 3^a categoria (disegnatori) è immesso, anche in soprannumero, alla qualifica iniziale del nuovo ruolo.

ART. 49.

Limite di età.

Per la partecipazione ai concorsi interni si prescinde dal limite di età.

NORME PARTICOLARI

ART. 50.

Servizio notturno.

Per il servizio prestato in ore notturne (dalle 22 alle 6 del giorno successivo), avente carattere sostitutivo del lavoro diurno, è cor-

risposta una indennità notturna in misura pari alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario notturno.

ART. 51.

Servizio con maneggio di denaro.

Al personale che abbia maneggio di denaro (casellanti, cassieri, ecc.) è corrisposta una indennità variante da lire 3.000 a lire 6.000 mensili in rapporto alla entità dei movimenti.

ART. 52.

Indennità di rischio.

Al personale addetto a servizi e attività che comportino particolare gravità, disagio e rischio nel lavoro è assegnata una particolare indennità da commisurarsi alle tabelle vigenti per il lavoro straordinario.

ART. 53.

Assicurazioni contro terzi.

Il personale addetto alla conduzione di mezzi meccanici dell'Amministrazione è assicurato contro terzi.

Tale assicurazione grava nel bilancio dell'Azienda.

ART. 54.

Libera circolazione sugli autoservizi extraurbani.

Il personale dipendente dall'A. N. A. S. ha libera circolazione sugli autoservizi extraurbani con le stesse modalità in vigore per il personale degli Ispettorati della motorizzazione civile.

Il personale di esercizio dell'A. N. A. S. usufruisce della libera circolazione nell'ambito della circoscrizione del Compartimento dal quale dipende.

ART. 55.

Ufficiali ed agenti di polizia stradale.

Ai funzionari dell'A. N. A. S. compete la qualifica di ufficiale di polizia stradale.

Il personale degli assistenti e di esercizio è considerato agente di polizia stradale.

ART. 56.

Pensioni.

Il limite massimo di servizio utile per il trattamento di quiescenza è ridotto per tutto il personale dell'Azienda da 40 a 35 anni.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57.

Tutti i posti di organico devono essere disponibili ai fini delle promozioni.

L'Amministrazione dell'A. N. A. S. può avvalersi dell'opera di personale comandato da altre Amministrazioni, soltanto per esigenze di carattere eccezionale e per tempo determinato, senza occupare posti di organico dell'A. N. A. S., giusta il disposto dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 17 dell'11 gennaio 1956.

ART. 58.

Con le nuove disposizioni sull'ordinamento dell'A. N. A. S. devono essere conseguentemente abrogati il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, nonché le leggi 2 giugno 1952, n. 41, e 19 giugno 1955, n. 532.

ART. 59.

Con l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione in carica decade e sarà ricomposto in base ai precedenti articoli 6, 7 e 9.

TABELLA A.

ELENCO DELLE AUTOSTRADE

1. — Autostrada Milano-Laghi Lombardi.
2. — Autostrada Milano-Bergamo.
3. — Autostrada Bergamo-Brescia.
4. — Autocamionabile Genova-Valle del Po.
5. — Autostrada Firenze-Mare.
6. — Autostrada Torino-Milano.
7. — Autostrada Padova-Mestre.
8. — Autostrada Napoli-Pompei.

TABELLA B.

COMPARTIMENTI DELLA VIABILITÀ

	Territorio	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1. —	Lazio	Roma	—
2. —	Umbria	Perugia	—
3. —	Toscana	Firenze	—
4. —	Liguria	Genova	—
5. —	Piemonte	Torino	—
6. —	Lombardia	Milano	—
7. —	Venezia Tridentina e Cadore	Bolzano	—
8. —	Veneto e Friuli	Venezia	—
9. —	Venezia Giulia	Trieste	Udine
10. —	Emilia e Romagna	Bologna	—
11. —	Marche	Ancona	—
12. —	Abruzzi	Aquila	Pescara
13. —	Campania e Molise	Napoli	Campobasso
14. —	Puglie	Bari	Foggia-Lecce
15. —	Lucania	Potenza	—
16. —	Calabria	Catanzaro	Reggio Calabria-Cosenza
17. —	Sicilia	Palermo	Catania
18. —	Sardegna	Cagliari	Sassari

TABELLA C.

Grado	Qualifica	Numero dei posti	
PERSONALE DEGLI UFFICI			
3°	Direttore generale	1	
4°	Direttore servizio amministrativo	1	
4°	Direttore servizio tecnico	1	
		3	3
CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA			
5°	Ispettore generale	2	
6°	Direttore capo divisione	6	
7°	Direttore capo sezione	13	
8°	Consigliere di 1 ^a classe	16	
9°	Consigliere di 2 ^a classe	20	
10° e 11°	Consigliere di 3 ^a classe	26	
		83	83
CARRIERA DIRETTIVA TECNICA			
5°	Ispettore generale centrale	5	
5°	Capo compartimento di 1 ^a classe	6	
6°	Capo compartimento di 2 ^a classe	21	
7°	Ingegnere superiore	31	
8°	Ingegnere principale	35	
9° e 10°	Ingegnere	69	
		167	167
CARRIERA DI CONCETTO AMMINISTRATIVA			
6°	Segretario capo	3	
7°	Segretario principale	6	
8°	Primo segretario	12	
9°	Segretario	16	
10° e 11°	Segretario aggiunto e vice segretario	21	
		58	58
CARRIERA DI CONCETTO TECNICA			
6°	Capo reparto superiore	10	
7°	Capo reparto principale	20	
8°	Capo reparto di 1 ^a classe	90	
9°	Capo reparto di 2 ^a classe	105	
10° e 11°	Capo reparto di 3 ^a classe e geometra	139	
		364	364

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Grado	Qualifica	Numero dei posti	
CARRIERA DI CONCETTO TECNICA			
(Disegnatori)			
5°	Disegnatore capo	2	
7°	Disegnatore superiore	3	
8°	Primo disegnatore	5	
9°	Disegnatore	9	
10° e 11°	Disegnatore aggiunto e vice disegnatore	25	44
CARRIERA ESECUTIVA			
(degli archivisti)			
8°	Archivista capo	5	
9°	Archivista	30	
10°	Primo archivista	70	
11°	Archivista	112	
12°	Applicato	145	
13°	Applicato aggiunto	50	412
CARRIERA ESECUTIVA			
(degli uffici tecnici)			
8°	Assistente capo	1	
9°	Assistente principale	6	
10°	Primo assistente	16	
11°	Assistente	23	
12°	Assistente aggiunto	35	
13°	Aiuto assistente	10	91
CARRIERA AUSILIARIA			
(di anticamera)			
	Commesso capo	3	
	Commesso	7	
	Usciere capo	25	
	Usciere	48	
	Inserviente	40	123
CARRIERA DI CONCETTO			
(contabile)			
5°	Ragioniere capo	3	
7°	Ragioniere principale	6	
8°	Primo ragioniere	11	
9°	Ragioniere	18	
10° e 11°	Ragioniere aggiunto e vice ragioniere	25	63

TABELLA D.

PERSONALE DI ESERCIZIO

CARRIERA DEL PERSONALE DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI

Capo tecnico principale	10	
Capo tecnico	30	
Agente speciale di 1ª classe	80	
Agente speciale di 2ª classe	100	
Aiuto officina	80	
	—	300

CARRIERA DEL PERSONALE CASELLANTI.

Controllore capo	3	
Controllore principale	32	
Controllore	70	
Primo casellante	100	
Casellante scelto	130	
Casellante	65	
	—	400

CARRIERA DEL PERSONALE CANTONIERI.

Capo cantoniere principale	312	
Capo cantoniere	625	
Capo squadra	1.250	
Cantoniere	5.000	
	—	7.187